

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. » T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 26-04-2006, n. 432
COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV.

Giurisdizione

del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Riferimenti normativi

DLT 25-07-1998 n. 286, Art. 13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,

SEZIONE PRIMA

alla presenza dei Signori:

CESARE MASTROCOLA Presidente

GIOVANNI IANNINI Giudice

MARCO MORGANTINI Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 390/2006 proposto da C.Y., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Scola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paola Garofalo in via A. Turco n° 71 a Catanzaro;

contro

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

- la Questura di Crotona, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

per l'annullamento

- del decreto, in data 21 dicembre 2005, di respingimento del sig. C.Y. dal territorio dello Stato italiano emesso dal Questore di Crotona;

- del decreto di trattenimento del ricorrente presso il Centro di permanenza temporanea di S. Anna di Isola Capo Rizzuto, in data 21 dicembre 2005, emesso dal Questore di Crotona sul presupposto del precedente provvedimento sopra richiamato;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

RELATORE alla camera di consiglio del 20 aprile 2006 il dott. Marco Morgantini;

uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti costituite;

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. » T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 26-04-2006, n. 432
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Prima - dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 aprile 2006.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. » T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 26-04-2006, n. 432
Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti l'art. 13 del D. Lgs. n° 286 del 1998 prevede la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie aventi ad oggetto l'espulsione dello straniero.

Tali controversie comprendono anche i provvedimenti con cui si dispone il respingimento dello straniero in relazione alla necessaria omogeneità della fattispecie.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.